

CIRCOLARE n. 06/2022

OBBLIGO DI FATTURAZIONE ELETTRONICA PER OPERAZIONI CON L'ESTERO

Gentile Cliente,

per le operazioni effettuate con l'estero (sia relative a beni che a prestazioni di servizi) **a partire dal 1° luglio 2022**, viene abolito l'esterometro e diventa invece obbligatoria la trasmissione telematica effettuata utilizzando lo SdI secondo il formato XML previsto la fatturazione elettronica tra soggetti passivi Iva nazionali.

Sono previste modalità e termini distinti per assolvere alla comunicazione, in base alla tipologia di operazione realizzata.

OPERAZIONI ATTIVE CON L'ESTERO

Il nuovo obbligo di fatturazione elettronica riguarda le operazioni verso tutti i soggetti esteri, quindi sia verso titolari di partita iva che verso consumatori finali (privati).

SCHEMA DI SINTESI OPERAZIONI ATTIVE

Operazione	Normativa di riferimento	Termine di invio allo SDI
Cessioni Intra UE di beni	Natura N3.2 (Art. 41 D.L. 331/1993)	- Entro 12 giorni per le fatture immediate; - Entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione per le fatture differite.
Cessioni Intra UE di servizi	Natura N2.1 (Art. 7-ter D.P.R. 633/1972)	

N.B. Si tratta di un **adempimento che già viene fatto da parte vostra** in quanto vi era stato consigliato di predisporre e inviare fattura elettronica anche per le operazioni attive con l'estero al fine di evitare l'inserimento nell'esterometro. L'unica cosa che cambia pertanto è che se fino al 30 giugno era una facoltà **ora è un obbligo**.

Si ricorda che per tutte le operazioni per le quali è stata emessa una bolletta doganale la trasmissione dei dati resta facoltativa: trattasi delle esportazioni di beni di cui all'articolo 8, comma 1, lettere a) e b), D.P.R. 633/1972.

OPERAZIONI PASSIVE CON L'ESTERO

Fino al 30/06/2022 quando si riceveva una fattura estera bisognava integrarla manualmente aggiungendo l'IVA e registrarla sia nel registro acquisti sia nel registro vendite.

Dal 01/07/2022 al ricevimento di una fattura dall'estero (UE o EXTRAUE) bisognerà provvedere all'integrazione IVA emettendo una fattura elettronica, indicando le nuove tipologie di documento messe a disposizione dall'Agenzia delle Entrate, **entro il quindicesimo giorno del mese successivo a quello di ricevimento del documento** comprovante l'operazione (in caso di operazioni Intra Ue) **o di effettuazione dell'operazione** (in caso di operazioni extra Ue).

SCHEMA DI SINTESI OPERAZIONI PASSIVE

Tipo documento		Termine invio autofattura elettronica
TD17	Integrazione/autofattura per acquisto di servizi dall'estero (sia UE che extraUE)	Invio entro il 15° giorno del mese successivo alla data ricevimento della fattura estera.
TD18	Integrazione per acquisto di beni intracomunitari	
TD19	Integrazione/autofattura per acquisto di beni ex articolo 17, comma 2, D.P.R. 633/1972. Si tratta dell' acquisto di beni da soggetto non residente ma già presenti in Italia.	

OPERAZIONI NON OBBLIGATE ALL'INVIO DELL'AUTOFATTURA ELETTRONICA

L'obbligo non ricorre solo in questi casi, per i quali si consiglia di non procedere con la trasmissione allo Sdi al fine di evitare la duplicazione delle informazioni:

- per tutte le operazioni per le quali è stata emessa una bolletta doganale (importazioni, ovvero acquisti di beni extraUe);
- per le operazioni per le quali si è ricevuta fattura elettronica (ad esempio da S. Marino);
- per le operazioni relative ad acquisti di beni e servizi non rilevanti territorialmente ai fini Iva in Italia (artt. da 7 a 7-octies DPR 633/72), ovvero fatture assoggettate ad iva estera solo se di importo non superiore ad Euro 5.000 per ogni singola operazione.

SANZIONI

A seguito della modifica dell'obbligo comunicativo delle operazioni con l'estero, sono state previste le nuove **sanzioni applicabili** alle operazioni effettuate dal 1° luglio 2022, fissata nella misura di **2 euro per ciascuna fattura, entro il limite massimo di 400 euro mensili.**

La sanzione è ridotta alla metà, entro il limite massimo di 200 euro mensili, se la trasmissione è effettuata entro i 15 giorni successivi alle scadenze o se, nel medesimo termine, è effettuata la trasmissione corretta dei dati.


Per chi desiderasse procedere in autonomia al nuovo adempimento, inviamo in allegato istruzioni operative dettagliate.

Tuttavia, date le tante casistiche e particolarità relative a questi adempimenti (sia per il tipo documento ma anche per i codici di non imponibilità) **il nostro Studio consiglia di far gestire a noi l'integrazione/autofattura mediante l'invio elettronico.** Per consentirci di far questo nei termini di legge, senza incorrere in sanzioni, **vi invitiamo a inviarci tempestivamente tutte le fatture estere (UE e EXTRAUE) non appena ricevute. In particolare, per gli acquisti da commercio elettronico (Amazon, E-bay, ecc...) scaricare subito la fattura dall'area riservata del sito e inviarcela quanto prima.**


Il termine massimo entro il quale far pervenire allo Studio tutte le fatture estere rientranti nell'obbligo resta fissato al giorno 5 del mese successivo al ricevimento della fattura (es. fattura ricevuta a luglio, da far pervenire allo Studio entro il 05/08).

Si invia modulo in allegato con la scelta della modalità di trasmissione delle autofatture estere.

Visti i tempi ristretti, Vi preghiamo di riconsegnare il tutto compilato e firmato



ENTRO E NON OLTRE MERCOLEDI' 27/07/2022



Rimanendo a Vostra disposizione, cogliamo l'occasione per porgere cordiali saluti.

Montebello Vicentino, 21/07/2022

Studio Peretto Luisa

SIS Studio impresa Semplice Srl